



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

**STRUMENTI**

# LA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

Data ultimo aggiornamento:  
**30 aprile 2019**

## INDICE

# LA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. CHI DEVE APPLICARE LA CFC RULE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. IL REQUISITO DEL CONTROLLO DEL SOGGETTO ESTERO</b> .....	<b>4</b>
2.1. IL CONTROLLO DIRETTO .....	4
2.2. IL CONTROLLO INDIRETTO.....	5
2.3. LA VERIFICA DEL REQUISITO DEL CONTROLLO .....	6
<b>3. I REQUISITI DEI SOGGETTI ESTERI</b> .....	<b>6</b>
3.1. LE MODALITÀ DI CALCOLO DEL <i>TAX RATE</i> EFFETTIVO.....	7
3.2. <i>PASSIVE INCOME TEST</i> .....	9
<b>4. DETERMINAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI DAL SOGGETTO ESTERO</b> .....	<b>9</b>
4.1. LE DISPOSIZIONI APPLICABILI.....	9
4.2. I VALORI DI BILANCIO DI INIZIO PERIODO .....	10
<b>5. IMPUTAZIONE E TASSAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI DAL SOGGETTO ESTERO</b> .....	<b>11</b>
<b>6. UTILI DISTRIBUITI DAL SOGGETTO ESTERO</b> .....	<b>11</b>
6.1. ESCLUSIONE DALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DEL SOGGETTO RESIDENTE DEGLI UTILI DISTRIBUITI DALLA SOCIETÀ NON RESIDENTE .....	12
6.1.1. <i>Catena di controllo</i> .....	13
6.1.2. <i>Cessione della partecipazione nel soggetto estero</i> .....	13
6.2. CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO .....	14
6.3. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.....	15
<b>7. DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE</b> .....	<b>16</b>
<b>8. DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CFC</b> .....	<b>16</b>
<b>9. LE ISTANZE DI INTERPELLO</b> .....	<b>17</b>
<b>10. L'OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO ANTICIPATO</b> .....	<b>18</b>
<b>11. L'OBBLIGO DI SEPARATA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b> .....	<b>18</b>

# LA DISCIPLINA DELLE CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

a cura di CLA Consulting S.r.l.

## PREMESSA

La disciplina relativa alle c.d. “Controlled Foreign Companies Legislation” (di seguito indicata come “CFC”) contenuta nell’articolo 167 del TUIR si propone di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti gli utili prodotti dalle società estere:

- che beneficiano di una tassazione ridotta e che sono titolari di *passive income* nello Stato estero;
- indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli stessi in qualità di dividendo.

La normativa CFC, già oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, è stata recentemente riformata dall’articolo 4 del D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 142, attuativo della Direttiva UE 2016/1164 (c.d. “Direttiva ATAD”), recante norme di contrasto alle pratiche di elusione fiscale<sup>1</sup>.

Per effetto di queste novità, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del **31 dicembre 2018** (ovvero, nella generalità dei casi, a partire dal **periodo d’imposta 2019**):

- nessuna rilevanza deve essere più attribuita alla localizzazione della società estera partecipata in un Paese classificabile tra quelli “*black list*” ovvero “*white list*”;
- la disciplina delle CFC può essere disapplicata nell’ipotesi di svolgimento di un’attività economica effettiva da parte della società estera nello Stato o territorio estero mediante l’impiego di personale, attrezzature, altre attività e locali.

Nella seguente tabella riepiloghiamo i tratti essenziali della disciplina CFC sulla base di quanto previsto dal vecchio e dal nuovo regime.

VECCHIO REGIME			NUOVO REGIME	
	Condizioni	Esimenti	Condizioni	Esimente
<b>CFC Black list</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra UE/SEE</li> <li>• Tassazione nominale &lt; al 50% anche per regimi speciali (IRES + IRAP)</li> </ul>	Effettiva attività industriale o commerciale;  Mancata localizzazione del reddito in un territorio <i>Black list</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Passive income</i> &gt; 1/3</li> </ul>	Attività economica effettiva mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali
<b>CFC White list</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Passive income</i> &gt; 50%</li> <li>• Tassazione effettiva &lt; 50% (solo IRES)</li> </ul>	Assenza di una costruzione artificiosa per conseguire un vantaggio fiscale indebito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tassazione effettiva &lt; 50% (solo IRES)</li> </ul>	

<sup>1</sup> Per completezza ricordiamo che, in relazione all’attuale disciplina sulle Cfc, la Commissione incompatibilità norme AIDC, sezione Milano, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea per il presunto contrasto della stessa proprio con la Direttiva Atad. In particolare, l’elemento di contrasto più grave sarebbe costituito dal fatto che la normativa si regge su “una presunzione legale predeterminata di elusione fiscale di portata generale che impone al contribuente l’inversione dell’onere della prova, a prescindere da un’effettiva elusione, lasciando ampia discrezionalità di giudizio dell’autorità amministrativa”.

## 1. CHI DEVE APPLICARE LA CFC RULE

Rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo delle CFC i seguenti soggetti passivi Irpef ed Ires, purché residenti nel territorio dello Stato e controllanti un soggetto CFC (indipendentemente dalla titolarità di un reddito d'impresa):

- le persone fisiche residenti;
- le società di persone e gli altri soggetti previsti dall'articolo 5 del TUIR;
- le società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti, nonché le società europee e le società cooperative europee;
- gli enti (pubblici e privati) e i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti (pubblici e privati) e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Sono altresì soggetti alla disciplina le stabili organizzazioni italiane di società, enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, che controllano un soggetto CFC<sup>2</sup>.

## 2. IL REQUISITO DEL CONTROLLO DEL SOGGETTO ESTERO

Ai fini dell'applicazione della CFC, i soggetti residenti indicati nel paragrafo precedente devono possedere il controllo di imprese, società ed enti non residenti nel territorio dello Stato che si qualificano come soggetti CFC.

A tale fine sono considerati "controllati" le imprese, le società e gli enti non residenti in cui viene detenuta, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero tramite una società fiduciaria o per interposta persona:

- a) **la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria** (controllo di diritto o di fatto);
- b) **una partecipazione agli utili superiore al 50%**<sup>3</sup>.

### 2.1. Il controllo diretto

Sono considerate "controllate":

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. "controllo di diritto");
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c.d. "controllo di fatto"). A tal fine si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona, mentre non rilevano i voti spettanti per conto di terzi;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. "controllo in base a vincoli contrattuali"). A quest'ultimo riguardo la relazione ministeriale al regolamento attuativo ha specificato che: *"ai fini dell'imputazione del reddito, oltre al controllo è necessaria una, seppur minima, partecipazione all'utile dell'impresa estera da parte del soggetto italiano"*.

<sup>2</sup> L'estensione delle CFC alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti è applicabile limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione stessa.

<sup>3</sup> In caso di partecipazione indiretta, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere determinata tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa. Inoltre, sulla base del mero tenore letterale della disposizione in esame, ai fini dell'integrazione del controllo indiretto da partecipazione all'utile dovrebbero assumere rilevanza le sole società "interposte" sulle quali il soggetto residente esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si ricorda che, per le persone fisiche, la verifica della sussistenza del controllo deve essere effettuata tenendo altresì conto dei voti spettanti:

- al coniuge;
- ai parenti entro il terzo grado;
- agli affini entro il secondo grado.

## 2.2. Il controllo indiretto

Una partecipazione indiretta può essere rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina CFC anche se posseduta per il tramite di:

- società fiduciarie;
- interposta persona (si ricorda che al termine deve essere attribuito un significato molto ampio, ricomprendendo oltre *“le persone fisiche, le società e qualunque altro ente composto di persone...”*, anche *“...ogni altro ente, sebbene non sia esso stesso un insieme di persone, trattato come un corpo sociale ai fini fiscali”*)<sup>4</sup>;
- società che sono controllate dal soggetto residente (c.d. controllo “a catena” o “a cascata”).

Con riferimento all'ipotesi di interposizione di un trust nella catena partecipativa, è stato precisato che la normativa CFC è applicabile in quanto *“la detenzione delle partecipazioni tramite un trust può essere assimilata all'ipotesi di possesso della partecipazione “per interposta persona”*<sup>5</sup>.

Nello specifico:

- nel caso in cui un soggetto residente dovesse controllare indirettamente, per il tramite di imprese residenti (o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), un soggetto CFC: i redditi di quest'ultimo devono essere ripartiti tra i vari soggetti intermedi residenti in Italia, attraverso i quali è esercitato il controllo;
- in caso di controllo indiretto operato attraverso società estere: il reddito del soggetto CFC deve essere imputato direttamente in capo al soggetto residente in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili della società che è controllata indirettamente.

Si ricorda che devono considerarsi “soggetti controllati”<sup>6</sup>:

- a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati non residenti;
- b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che hanno optato per l'applicazione del regime della c.d. “branch exemption” previsto dall'articolo 168-ter del TUIR.

### Esempio

Un contribuente italiano (A) controlla il 70% della società non residente non CFC (H), che a sua volta controlla il 60% delle società (B), che invece è un soggetto CFC e che ha conseguito un reddito di 1.000.



In questo caso la quota di reddito di (B) che deve essere dichiarata dal contribuente italiano (A) sarà pari al 70% del 60% (e cioè il 42%) di 1.000 e, quindi, a 420.

<sup>4</sup> Circolare Ag. Entrate 16 novembre 2000 n. 207.

<sup>5</sup> Risoluzione Ag. Entrate 23 novembre 2008 n. 400/E.

<sup>6</sup> Articolo 167, comma 3, del TUIR.

### Esempio

Nell'ipotesi di possesso per interposta persona o fiduciaria, verificandosi un'interposizione attraverso terzi, il reddito da tassare in Italia deve essere calcolato nella stessa misura riconducibile all'interposto e riferito all'effettivo titolare della partecipazione.



Se un soggetto italiano (A) possiede il 70% della società CFC (D) mediante una fiduciaria o attraverso l'interposizione di un'altra persona, la quota di reddito di (D) da tassare in capo ad (A) sarà sempre del 70%.

## 2.3. La verifica del requisito del controllo

Per la verifica della sussistenza del controllo, assume rilevanza la situazione esistente alla **data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero controllato**.

Al riguardo la relazione al regolamento (DM 429/2001) ha specificato che questa scelta "oltre che introdurre elementi di certezza, presenta caratteri di omogeneità con la prassi in materia di società di persone dove gli utili si imputano nella loro interezza al socio che è tale alla data di chiusura del periodo d'imposta della società, a prescindere dai mutamenti della compagine sociale intervenuti in corso d'anno. In analogia a quanto previsto per le società di persone residenti, dunque, il reddito della partecipata estera è imputato al socio controllante residente che risulta tale alla chiusura dell'esercizio della partecipata e l'imputazione avviene per l'intero ammontare a prescindere dalla circostanza che la detenzione della partecipazione di controllo si sia protratta per l'intero periodo d'imposta. Non trova, quindi, applicazione l'imputazione del reddito pro rata temporis, con tassazione in capo alla controllante del solo reddito prodotto dalla controllata successivamente al verificarsi del requisito del controllo".

## 3. I REQUISITI DEI SOGGETTI ESTERI

La disciplina CFC è applicabile se:

- a) l'impresa estera controllata è soggetta ad una tassazione effettiva inferiore alla metà rispetto a quella che sarebbe stata applicata nel caso in cui la stessa fosse stata residente in Italia (1° condizione);
- b) oltre 1/3 dei proventi realizzati dall'impresa estera controllata sono classificabili tra i c.d. "passive income" (2° condizione). A quest'ultimo riguardo si ricorda che devono considerarsi tali:
  - 1) gli interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
  - 2) i canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale<sup>7</sup>;
  - 3) i dividendi ed i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
  - 4) i redditi da leasing finanziario;
  - 5) i redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
  - 6) i proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;

<sup>7</sup>Il concetto di "proprietà intellettuale" deve intendersi in senso ampio, e comprende sia i diritti d'autore sia i marchi ed i brevetti.

7) i proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente<sup>8</sup>.

Da quanto sopra deriva che dall'attuale disciplina CFC sopra illustrata sono escluse:

- le società partecipate che, pur con un livello di tassazione effettiva molto basso, realizzano per la maggior parte (ovvero almeno 2/3) proventi derivanti dall'esercizio di attività industriali e commerciali;
- le società partecipate che, pur producendo *passive income*, presentano un livello congruo di tassazione effettiva (ossia una tassazione effettiva non inferiore al 50% rispetto a quella vigente in Italia).

In merito all'ambito applicativo oggettivo della normativa, tra i soggetti CFC devono farsi rientrare anche i soggetti che non svolgono attività d'impresa, quali, a titolo esemplificativo, le società estere assimilabili alle società semplici, le fondazioni di famiglia o i soggetti equiparati<sup>9</sup>.

Viceversa, la disciplina CFC non è applicabile "con riferimento a quelle entità estere che, per le loro caratteristiche operative, derivanti dalla stessa legge che le disciplina e in base alla quale sono costituite:

- sono partecipate da una pluralità di investitori non collegati tra loro;
- seguono politiche d'investimento determinate da criteri e regolamenti sottoposti al controllo delle autorità di vigilanza;
- sono gestite da soggetti che svolgono professionalmente tale attività, in autonomia dai partecipanti stessi"<sup>10</sup>.

Pertanto, anche a seguito delle modifiche normative del D.lgs. 142/2018, la disciplina CFC non dovrebbe essere applicabile nei confronti:

- dei fondi armonizzati amministrati secondo le disposizioni previste dalle direttive 85/611/CEE e 2009/65/CE;
- degli organismi d'investimento collettivo del risparmio (OICR), che pur non essendo conformi alle predette direttive, sono stabiliti in Stati Membri dell'Unione europea o in Stati all'Accordo sullo spazio economico europeo e comunque ivi assoggettati a forme di vigilanza;
- degli OICR, localizzati in Paesi inclusi nella *white list* per i quali l'esistenza delle condizioni citate può essere verificata dall'Amministrazione Finanziaria mediante lo scambio di informazioni.

### 3.1. Le modalità di calcolo del *tax rate* effettivo

Come visto al precedente paragrafo, ai fini della verifica della prima condizione richiesta dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, è necessario confrontare il *tax rate* "effettivo" estero con il *tax rate* "virtuale" domestico, da determinare attraverso la rideterminazione del reddito in base alle disposizioni fiscali italiane applicate all'utile ante imposte risultante nel bilancio della controllata estera.

In particolare, relativamente alla tassazione virtuale domestica, nel corso di Telefisco 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel confronto tra il *tax rate* "effettivo" estero e il *tax rate* "virtuale" interno, è necessario assumere a riferimento esclusivamente l'Ires (ma non anche l'Irap).

I criteri per effettuare la verifica della presente condizione dovranno essere stabiliti da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle more di emanazione di questo documento, di seguito può essere utile riepilogare i principali criteri che sono stati stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2016 (avente ad oggetto la determinazione del livello di tassazione delle società CFC "non *black list*" sulla base del previgente articolo 167, comma 8-bis, del TUIR):

- **in merito alle imposte estere da considerare ai fini della determinazione della tassazione effettiva**

<sup>8</sup> Ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR.

<sup>9</sup> In tal senso: circolare Agenzia delle Entrate 4 agosto 2016 n. 35/E

<sup>10</sup> Circolare Ag. Entrate 26 maggio 2011 n. 23/E

**estera:**

- *“rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali di crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento”;*
- *qualora tra lo Stato di localizzazione della controllata e l'Italia sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura identica o analoga che siano intervenute successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione;*
- *nell'ipotesi di Confederazione di Stati, nel computo della tassazione effettiva estera si considerano, oltre che le imposte federali, anche le imposte sul reddito proprie di ciascuno Stato federato e delle amministrazioni locali. Tenuto conto della natura di imposte sul reddito, queste rilevano anche se non espressamente incluse nell'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato di localizzazione della controllata”;*
- **in merito alle imposte italiane da considerare ai fini della tassazione virtuale domestica:** *“rilevano l'Ires e le sue eventuali addizionali, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata”;*
- **ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica:**
  - a) il calcolo del *tax rate* domestico deve essere effettuato partendo dai dati risultanti dal bilancio della controllata, da redigere secondo le norme previste nello Stato di localizzazione (in particolare, se il bilancio è redatto in base ai principi IAS, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano questi principi);
  - b) salvo quanto previsto nelle successive lettere c), d), h) e i), assumono rilevanza le imposte sul reddito che sono effettivamente dovute nello Stato estero di localizzazione e che trovano evidenza nel bilancio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata e nelle ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d'imposta locali;
  - c) se la controllata aderisce a una forma di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento: assumono rilevanza delle sole imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata;
  - d) irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle leggi o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti);
  - f) irrilevanza degli eventuali regimi fiscali opzionali di cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia;
  - g) imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza (ex agli articoli 87 e 89 del TUIR) considerata equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;
  - h) (ai fini del calcolo del *tax rate* domestico) irrilevanza del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito dall'articolo 84, comma 1, del TUIR e, ai fini del *tax rate* estero, delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa dello Stato di localizzazione;
  - i) irrilevanza degli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti delle eventuali agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti (assumono, viceversa, rilevanza altre forme di riduzione di imposte diverse da quelle sopra citate nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera);
  - l) ai fini della valutazione del *tax rate* domestico: irrilevanza della disciplina relativa alle società di comodo;
  - m) *tax rate test* da verificare anche nell'ipotesi di mancato pagamento di imposte nello Stato estero da parte della partecipata estera (in questo caso, pur essendo pari a zero, il *tax rate* estero deve essere confrontato con le imposte che la controllata avrebbe pagato ove residente in Italia).



Viceversa, con riferimento alle stabili organizzazioni estere di controllate non residenti, la Relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018 ha precisato che:

- se i redditi della stabile organizzazione estera sono esentati da imposizione nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente: è necessario effettuare due test (uno per il soggetto controllato non residente e uno per la sua branch);
- se i redditi della stabile organizzazione estera del soggetto controllato non residente non sono esentati da imposizione nello Stato di residenza del soggetto controllato non residente: è necessario effettuare un unico test considerando congiuntamente i redditi e le imposte assolte dalla stabile organizzazione e dal soggetto controllato non residente.

### 3.2. Passive income test

La seconda condizione prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR richiede che oltre un terzo dei proventi realizzati dal soggetto controllato estero deve rientrare in una o più delle seguenti categorie (trattasi dei c.d. "passive income"):

- 1) interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- 2) canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- 3) dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
- 4) redditi da leasing finanziario;
- 5) redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
- 6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
- 7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Sono considerati **servizi a basso valore aggiunto** quelli che:

- a) hanno natura di supporto;
- b) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;
- c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
- d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

I medesimi criteri sono applicabili per individuare le compravendite di beni con scarso valore economico.

Ai fini della verifica del superamento della soglia dei proventi, in linea di principio è necessario considerare tutti i proventi lordi (di natura ordinaria e straordinaria) che sono stati conseguiti dalla CFC e che risultano nel bilancio della partecipata estera.

## 4. DETERMINAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI DAL SOGGETTO ESTERO

### 4.1. Le disposizioni applicabili

I redditi del soggetto CFC devono essere determinati sulla base alle disposizioni previste ai fini Ires per i soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione:

- della disciplina relativa alle società non operative (articolo 30 della legge n. 724 del 1994);
- della disciplina relativa alle società in perdita sistemica (articolo 2, comma 36-decies, del D.L. 138/2011)

- degli studi di settore (articolo 62-sexies del D.L. 331/1993);
- dell'agevolazione relativa all'aiuto alla crescita economica (c.d. "agevolazione ACE") prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 201/2011 (ora abrogata dalla Legge 145/2018);
- della rateizzazione delle plusvalenze (articolo 86, comma 4, del TUIR).

La norma richiama quindi in via generale le regole fiscali che sono applicabili nei confronti delle imprese residenti. Pertanto, trovano applicazione tutte le norme che sono previste in materia di reddito d'impresa indipendentemente dalla collocazione nell'ordinamento domestico, ad eccezione di quelle espressamente escluse. In particolare, **il reddito della società estera** deve essere determinato:

- **secondo le regole previste per i redditi di impresa** (anche nel caso in cui la partecipata dovesse essere una società di persone o una partnership);
- sulla base del **tasso di cambio** relativo al giorno di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto CFC (articolo 3 del D.M. 429/2001).

La ratio della norma è quella di garantire una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero (che viene imputato per trasparenza in capo al socio italiano) rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse stato prodotto in Italia.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia del soggetto CFC, il soggetto residente che ne detiene il controllo in base alle disposizioni precedentemente illustrate è tenuto a compilare il quadro FC della dichiarazione dei redditi.

## 4.2. I valori di bilancio di inizio periodo

Ai fini della determinazione del reddito di periodo del soggetto controllato estero, un altro aspetto fondamentale riguarda l'individuazione dei valori fiscali "di partenza". In altri termini, ai fini della determinazione del risultato dell'esercizio da imputare al soggetto controllante residente, è necessario stabilire da quali valori di bilancio partire.

Al riguardo assumono rilevanza i **valori che risultano nel bilancio del soggetto estero relativo all'esercizio precedente a quello da cui è applicabile la disciplina CFC** a condizione che, alternativamente:

- questi valori siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili che sono stati adottati nei precedenti esercizi;
- la congruità degli stessi sia attestata da parte di uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 39/2010<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Articolo 2 D.Lgs. n. 39/2010 (abilitazione all'esercizio della revisione legale): "1. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che: a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3; d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni: a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili

Si ricorda che gli ammortamenti ed i fondi rischi ed oneri che risultano nel bilancio della controllata estera devono considerarsi dedotti anche se diversi da quelli che sono ammessi in deduzione dal legislatore fiscale italiano ovvero se eccedenti i limiti previsti.

## 5. IMPUTAZIONE E TASSAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI DAL SOGGETTO ESTERO

I redditi che sono conseguiti dall'impresa controllata estera devono essere imputati in capo al soggetto controllante residente:

- in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;
- anche in caso di mancata percezione degli stessi, ovvero "per trasparenza" (criterio che, tipicamente, viene utilizzato nei confronti dei soci di società di persone residenti).

Questo principio produce, in sostanza, oltre all'anticipazione del momento impositivo<sup>12</sup>, una variazione delle modalità impositive, considerato che l'oggetto dell'imposizione non è più l'utile civilistico suscettibile di distribuzione, ma l'utile rideterminato secondo le regole proprie del reddito d'impresa.

L'imputazione deve essere effettuata con riferimento al reddito realizzato nel periodo di imposta del soggetto CFC in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dello stesso.

Nell'ipotesi di partecipazione indiretta (ovvero quella che viene posseduta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti):

- i redditi sono imputati in capo a questi ultimi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;
- la quota di partecipazione agli utili deve essere determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo prodotto sugli utili dalla catena societaria partecipativa.

A livello operativo, per quanto riguarda le modalità di tassazione:

- i redditi che sono imputati in capo ai soggetti residenti che controllano l'impresa estera:
  - sono assoggettati a tassazione separata mediante l'applicazione di un'aliquota media applicata sul reddito del soggetto residente (questa aliquota non può in ogni caso essere inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società);
  - dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 165 del TUIR;
- in caso di controllo congiunto, i redditi imputati a ciascun partecipante devono essere tassati separatamente in capo a ciascuno di essi mediante l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto.

## 6. UTILI DISTRIBUITI DAL SOGGETTO ESTERO

Per effetto delle regole CFC, gli utili eventualmente distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti CFC non concorrono alla formazione del reddito in capo ai soggetti residenti controllanti fino a concorrenza dei redditi che sono già stati assoggettati a tassazione per trasparenza<sup>13</sup>.

*mediante girata; e) nelle società' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro. 5. Per le società' semplici si osservano le modalità' di pubblicità' previste dall'articolo 2296 del codice civile. 6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza"*

<sup>12</sup> E ciò in quanto che il reddito viene immediatamente tassato in capo al soggetto partecipante senza attendere l'effettiva distribuzione degli utili da parte del soggetto estero controllato.

<sup>13</sup> Questa disposizione non è applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio non residenti. In questo caso, le imposte pagate in Italia dai soggetti residenti controllanti dovranno essere sommate al costo fiscalmente riconosciuto delle quote

Le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito in base a quanto sopra indicato sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 165 del TUIR, fino a concorrenza dell'imposta determinata in sede di tassazione separata, diminuita degli importi ammessi in detrazione a titolo di credito di imposta per le imposte sui redditi pagate all'estero in relazione redditi esteri tassati per trasparenza.

In sintesi, gli elementi che assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito dei soggetti residenti in caso di distribuzione di utili da parte della CFC sono costituiti da:

- 1) l'esclusione dalla formazione del reddito del soggetto residente degli utili distribuiti dalla società non residente per un ammontare corrispondente all'eventuale reddito conseguito dal soggetto estero che è già stato imputato in capo ai soggetti residenti;
- 2) la possibilità di detrarre le imposte pagate all'estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito (cioè sugli utili distribuiti dai soggetti non residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione) fino a concorrenza delle imposte che sono pagate sugli utili imputati per trasparenza.

### **6.1. Esclusione dalla formazione del reddito del soggetto residente degli utili distribuiti dalla società non residente**

Gli utili distribuiti dal soggetto estero concorrono alla formazione del reddito del soggetto residente soltanto per la quota di essi che eccede l'ammontare di reddito che è già stato tassato "per trasparenza" in capo al residente stesso. Questa norma ha la finalità di evitare che lo stesso reddito possa essere tassato due volte in Italia in capo al soggetto residente, ovvero:

- una prima volta nel momento in cui è prodotto dal soggetto estero, per effetto della disciplina CFC che ne dispone la tassazione "per trasparenza";
- una seconda volta, quale dividendo, all'atto della distribuzione.

A tali fini, non è necessario dimostrare che gli utili distribuiti dalla controllata estera sono quelli che sono già stati tassati per trasparenza.

Pertanto è possibile utilizzare questa previsione anche per evitare la tassazione (ovviamente fino a concorrenza dei redditi che sono già stati tassati per trasparenza) in caso di distribuzione di utili formati in esercizi anteriori a quello di applicazione della disciplina CFC.

Poiché ciò che viene imputato in capo al soggetto residente è una parte del reddito (fiscale), mentre ciò che viene erogato dal soggetto estero e percepito dal soggetto residente (dividendo) è una parte del risultato economico (civiltico), tra i due valori in questione, data la diversa natura, vi può essere una differenza.

Al riguardo, nella **circolare 26 maggio 2011 n. 23/E** è stato chiarito che l'imposizione per trasparenza del reddito della partecipata estera esaurisce in genere il prelievo fiscale in relazione al medesimo reddito. Pertanto, se gli utili distribuiti dalla CFC derivano da un reddito già tassato per trasparenza in capo al socio italiano, gli stessi non devono essere nuovamente tassati in capo al medesimo soggetto a prescindere dalla circostanza che, a seguito delle variazioni in aumento ed in diminuzione che sono operate al fine di determinare il reddito imponibile della CFC, quest'ultimo dovesse essere superiore o inferiore all'utile dell'esercizio distribuito dalla controllata estera.

Si precisa, inoltre, che, qualora la partecipata estera residente o localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri previsti dall'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, dovesse distribuire utili non tassati per trasparenza (in quanto derivanti, ad esempio, da riserve pregresse all'acquisto del controllo), quest'ultimi devono essere assoggettati a tassazione in base alle disposizioni previste dagli articoli 47 e 89 del TUIR.

Esistono, infine, alcune ipotesi particolari che devono essere separatamente analizzate, ovvero:

- il rimpatrio degli utili deliberati dalla partecipata tramite soggetti non residenti appartenenti alla

---

del predetto organismo.

“catena di controllo”;

- la cessione della partecipazione in una CFC, i cui utili sono stati tassati per trasparenza in capo al soggetto controllante residente, prima che intervenga la delibera di distribuzione.

### 6.1.1. Catena di controllo

In caso di controllo di un'impresa localizzata in un paese avente regime fiscale privilegiato attraverso una catena partecipativa che vede coinvolti soggetti non residenti, i dividendi distribuiti dall'ultimo anello della catena partecipativa si considerano formati prioritariamente con gli utili conseguiti e distribuiti dal soggetto CFC. Questa presunzione è assoluta e, in quanto tale, è applicabile a prescindere dall'esistenza di altri regimi interni.

Al fine di chiarire le modalità di applicazione della norma, è possibile effettuare la seguente esemplificazione.

Esempio
<p>Il soggetto residente A detiene il 100% di una società non residente B (con riserve di utili già iscritte nel patrimonio netto), la quale a sua volta detiene il 100% delle società C e D essendo soltanto l'ultima localizzata in uno Stato privilegiato.</p> <p>Data questa situazione, se C e D realizzano ciascuna un utile di 1.000, in base alla disciplina CFC l'utile realizzato da D viene tassato “per trasparenza” in capo ad A.</p> <p>Si ipotizzi poi che C e D distribuiscano a B un dividendo di 800 ciascuna; qualora B distribuisse a sua volta un dividendo di 1.200 ad A, tali utili non parteciperebbero alla formazione del reddito della società residente fino a concorrenza degli utili distribuiti da D a B (pari a 800) in quanto già assoggettati per trasparenza in capo alla società A.</p> <p>In altre parole, i dividendi distribuiti da B ad A si considerano formati, prioritariamente e fino a concorrenza, con gli utili distribuiti dal soggetto residente nello Stato con regime fiscale privilegiato (D).</p>

### 6.1.2. Cessione della partecipazione nel soggetto estero

Nell'ipotesi di cessione della partecipazione posseduta nel soggetto estero, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nell'impresa non residente deve essere:

- aumentato dei redditi imputati per trasparenza in applicazione della disciplina CFC;

e

- diminuito degli utili distribuiti fino a concorrenza dei redditi imputati.

Questa disposizione consente di evitare che lo stesso reddito possa essere tassato in Italia, in capo al soggetto residente due volte, ovvero:

- una prima volta nel momento in cui è prodotto dal soggetto estero, per effetto della disciplina CFC che ne dispone la tassazione “per trasparenza”;
- una seconda volta, quale (maggiore) plusvalenza (nell'ambito del reddito d'impresa o dei redditi diversi), al momento della cessione della partecipazione<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Al riguardo si ricorda che, in via generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (così come individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del TUIR) sono assoggettate integralmente a tassazione, salvo il ricorrere di specifiche condizioni.

Si tratta di una disposizione analoga a quella prevista con riferimento alla determinazione del costo fiscale delle partecipazioni in società di persone.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le società di persone, il costo della partecipazione non è ridotto delle perdite dato che esse non vengono imputate ai soci, ma sono computate in diminuzione del reddito della partecipata non residente.

Esempio
<p>Si ipotizzi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un soggetto residente A detenga il 100% di una società B residente in uno Stato con regime fiscale privilegiato;</li> <li>• il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in B, all'inizio del periodo d'imposta 2018, sia pari a 10.000;</li> <li>• la società B realizzi, nel corso del periodo d'imposta 2018, un utile pari a 1.000 che, per effetto della disciplina CFC, viene tassato in Italia in capo al soggetto A;</li> <li>• il soggetto A ceda, nel corso del periodo d'imposta 2019, ad un prezzo pari a 13.000, la partecipazione nella società B, prima che questa abbia deliberato la distribuzione degli utili prodotti.</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>In questo caso, il soggetto residente realizzerà una plusvalenza pari a 2.000 [<math>13.000 - (10.000 + 1.000)</math>] in quanto il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (10.000) deve essere aumentato di un importo pari al valore dei redditi imputati per trasparenza in applicazione della disciplina CFC (1.000).</p>

## 6.2. Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

La disciplina delle CFC contiene sostanzialmente due previsioni in base alle quali al soggetto controllante residente è riconosciuto un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Si tratta:

- del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero dalla partecipata sul reddito dalla stessa prodotto (articolo 167, comma 9, del TUIR e articolo 3, comma 3, del regolamento attuativo);
- del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero dal soggetto partecipante relative ai dividendi ad esso distribuiti (articolo 167, comma 10, del TUIR e articolo 3, comma 4, del regolamento attuativo).

Per quanto riguarda la prima previsione, è ammessa la possibilità di detrarre dall'imposta determinata sul reddito imputato per trasparenza in capo al soggetto controllante residente le imposte estere che sono state pagate a titolo definitivo sullo stesso reddito da parte del soggetto partecipata. Il meccanismo di determinazione del credito segue le regole dettate dall'articolo 165 del TUIR, ma senza la necessità di calcolare il rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il totale dei redditi prodotti dal soggetto partecipante in quanto tale rapporto, per effetto del meccanismo di tassazione previsto, è sempre pari all'unità.

In merito ad un quesito relativo alle modalità di determinazione del credito per imposte pagate all'estero l'Agenzia delle Entrate (**circolare 18 giugno 2008 n. 47/E, risposta 7.2**) ha formulato le seguenti osservazioni.

	Quesito
	La società Alfa controlla con una quota del 60% la società Beta residente in un Paese privilegiato. Il reddito prodotto da Beta nel 2007 è pari a E 5.000 e le imposte pagate all'estero (aliquota 10%) sono risultate pari a E 500. Come deve essere imputato per trasparenza il reddito della CFC in capo alla società residente Alfa?
	Risposta
	<p>Ipotizzando che, in seguito all'applicazione delle regole italiane, il reddito complessivo della CFC sia pari a E 6.000, l'ammontare di tale reddito assoggettato a tassazione separata (art. 167, comma 6) in capo al soggetto residente è E 3.600 (<math>6.000 \times 60\%</math>).</p> <p>Se il soggetto residente non beneficia di aliquote agevolate ai fini Ires, l'imposta lorda gravante sui redditi della CFC va calcolata applicando l'aliquota Ires del 33% (aliquota vigente per il periodo d'imposta 2007), in luogo di quella del 27%. L'imposta lorda, pertanto, è pari a 1.188 euro.</p>
	L'imposta netta deve essere calcolata secondo le regole stabilite dall'articolo 165 del TUIR. Supponendo che le imposte pagate all'estero siano interamente detraibili, l'imposta dovuta è pari a 888, ossia alla differenza tra l'imposta lorda (1.188) e quota di imposta estera di pertinenza di Alfa, $300 = (500 \times 60\%)$ .

Relativamente alla seconda tipologia di credito d'imposta, per il soggetto controllante residente le imposte pagate all'estero a titolo definitivo in occasione della distribuzione degli utili (che non concorrono alla formazione del reddito in quanto già tassati per trasparenza) costituiscono un credito d'imposta nei limiti dell'imposta applicata a titolo di tassazione separata.

Tuttavia, al fine di evitare l'attribuzione di un duplice credito d'imposta, l'imposta da prendere a riferimento per questo ulteriore credito d'imposta (credito d'imposta per le imposte pagate all'estero dal soggetto partecipante) è l'imposta italiana al netto del credito d'imposta eventualmente detratto per le imposte pagate all'estero dalla partecipata sul reddito tassato per trasparenza.

### 6.3. La dichiarazione dei redditi

Il soggetto italiano che controlla il soggetto CFC è tenuto a dichiarare i redditi che sono imputati per trasparenza in applicazione della disciplina CFC in un apposito prospetto della propria dichiarazione dei redditi (quadro FC).

La documentazione di supporto finalizzata a dimostrare la corretta determinazione del reddito del soggetto non residente è costituita dal bilancio (o da altro documento riepilogativo della contabilità d'esercizio) della controllata redatto secondo le regole vigenti nello Stato estero. Questo documento costituisce parte integrante del prospetto.

In altri termini, il regolamento attuativo non ha imposto al soggetto controllante residente l'obbligo di tenere apposite scritture contabili in Italia ai fini della determinazione del reddito della controllata estera, *"consentendo, più semplicemente, il riferimento a quelle tenute in loco dall'impresa partecipata estera"* (Assonime, circolare n. 52 del 28 novembre 2001).

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente è comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (al riguardo si veda la **circolare 12 febbraio 2002 n. 18/E**). In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.



## 7. DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE

Al fine di evitare possibili comportamenti finalizzati ad aggirare la disciplina CFC, il regolamento attuativo della precedente versione della norma prevedeva due disposizioni antielusive (una specifica e una generale).

In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento, i compensi eventualmente corrisposti dalla società non residente al soggetto controllante residente, nel caso in cui questo soggetto non sia titolare di reddito d'impresa, concorrono alla formazione del reddito complessivo del periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della controllata non residente.

In altri termini, nel caso in cui un soggetto residente in Italia, non titolare di reddito d'impresa, dovesse controllare un soggetto CFC, l'imputazione per trasparenza deve applicarsi anche ai compensi, a qualunque titolo spettanti, corrisposti dalla controllata estera.

Questa disposizione è finalizzata ad evitare che i compensi corrisposti, deducibili per competenza in capo al soggetto non residente e tassati per cassa in capo al percipiente residente, riducano la base imponibile della società estera.

Inoltre, in linea generale, sono applicabili le disposizioni antielusive disposte dall'ordinamento italiano (articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212) ai comportamenti finalizzati:

- al frazionamento del controllo (ad esempio in caso di controllo attraverso persone interposte);
- alla perdita temporanea del controllo (quali le operazioni di cessione di partecipazioni in prossimità del termine dell'esercizio del soggetto non residente e del successivo riacquisto all'inizio del periodo seguente);
- alla riduzione dei redditi imputabili.

## 8. DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CFC

L'articolo 167, comma 5, del TUIR prevede la possibilità di disapplicare la disciplina CFC.

Nello specifico, la tassazione per trasparenza è inapplicabile nel caso in cui il soggetto controllante residente sia in grado di dimostrare **l'esercizio di un'attività economica effettiva da parte del soggetto controllato non residente mediante impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**<sup>15</sup> (a titolo esemplificativo, se una holding dovesse esercitare concretamente l'attività di direzione e coordinamento di un gruppo essendo dotata di organi con le competenze ed i poteri necessari per disegnare le strategie del gruppo e di fornire al gruppo i necessari servizi comuni, la presunzione di elusività deve considerarsi superata anche se l'entità estera è localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata).

La dimostrazione del soddisfacimento di questa causa esimente può avvenire, a scelta del contribuente:

- in via preventiva, mediante presentazione di apposito interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 212/2000;
- successivamente, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sulla base degli orientamenti che sono stati espressi dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla previgente normativa, ai fini della dimostrazione dello svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale da parte del soggetto CFC, dovrebbero assumere rilevanza i seguenti documenti:

- atto costitutivo o statuto della partecipata estera, dai quali possano ricavarsi notizie utili circa l'attività svolta nello Stato o nel territorio estero;

<sup>15</sup> Pertanto, a differenza di quanto previsto in passato, l'attuale disciplina CFC non riconosce più la possibilità alternativa di dimostrare che dalla partecipazione non è stato conseguito l'effetto di localizzare la maggior parte dei redditi in un Paese a bassa fiscalità. Inoltre, non assume più rilevanza il fatto che l'attività sia svolta in loco, che sia industriale o commerciale e che sia l'attività principale e neanche che sia un'attività diversa da quella di gestione degli attivi che sono suscettibili di produrre *passive income*.



- documentazione (atto costitutivo, statuto, delibere, norme di riferimento, ecc.) dalla quale si possa desumere la data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione della società estera;
- informazioni su eventuali società residenti all'estero, interposte nella catena di controllo, oppure partecipate dalla società estera controllata (Stato di residenza, forma giuridica, attività esercitata);
- copia del bilancio della società estera controllata relativo all'esercizio cui l'istanza o l'accertamento si riferisce;
- certificazione del bilancio;
- prospetto illustrativo dell'attività esercitata, supportato da idonea documentazione (ad esempio, copie di contratti stipulati con clienti e fornitori, nonché copie di fatture emesse e ricevute dalla società estera);
- descrizione della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della partecipata;
- composizione dell'organo amministrativo della società estera controllata (numero, identità e residenza degli amministratori);
- contratti di locazione o acquisto degli immobili o dei terreni adibiti a sede degli uffici e dell'attività, evidenziandone le relative dimensioni e attrezzature;
- descrizione dei beni strumentali utilizzati;
- copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati, che siano rappresentative dei consumi effettuati nell'intero periodo di imposta per il quale si chiede la disapplicazione della normativa CFC;
- contratti di lavoro dei dipendenti, dai quali si possano ricavare anche dati relativi al luogo di prestazione dell'attività lavorativa e alle mansioni svolte, nonché ulteriori elementi idonei a provarne l'effettivo impiego (documentazione concernente il pagamento della retribuzione mensile, l'iscrizione della società estera al locale fondo di previdenza sociale, ecc.);
- contratti da conti correnti bancari aperti presso istituti locali;
- estratti dei conti correnti bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
- copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
- autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.

## 9. LE ISTANZE DI INTERPELLO

L'istanza di interpello preventiva deve essere presentata *“prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta”* (articolo 2 del D.Lgs. n. 156/2015).

Il Provvedimento del Direttore delle Agenzie delle Entrate del 4 gennaio 2016 ha chiarito le modalità di presentazione delle istanze e di comunicazione delle risposte, nonché le altre regole concernenti la procedura.

L'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere alle istanze per la disapplicazione della disciplina CFC nel termine di 120 giorni. In caso di mancata risposta entro questo termine, vige la regola del c.d. *“silenzio-assenso”*.

Nei casi in cui le istanze dovessero essere carenti dei requisiti che sono richiesti dalla normativa, l'Amministrazione è tenuta ad invitare il contribuente alla relativa regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione può richiedere, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In questo caso la risposta

deve essere resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Le istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della legge n. 212/2000 non sono impugnabili (articolo 6 del D.Lgs. n. 156/2015).

Con riferimento al soggetto legittimato a presentare l'interpello in materia di CFC, l'Agenzia delle Entrate in passato ha precisato che, in caso di catene societarie caratterizzate dalla presenza di più società intermedie residenti, in linea di principio l'interpello deve essere presentato dalla controllante residente "di ultimo livello". Tuttavia, *"per ragioni di semplificazione degli adempimenti, si ritiene che l'interpello disapplicativo possa essere validamente presentato, in alternativa, dalla controllante italiana più vicina alla CFC (i.e. controllante di primo livello), in quanto trattasi del soggetto che ha maggiore facilità di accesso ai dati e alle notizie riguardanti la società estera. Ciò a condizione che nell'istanza sia dato adeguatamente conto della struttura del gruppo, anche con riferimento ai soggetti che si trovano più in alto nella catena di controllo, fino ad arrivare alla controllante di ultimo livello. Resta inteso che, in tale ipotesi, l'eventuale obbligo dichiarativo incombe in ogni caso sul socio residente di ultimo livello: in altri termini, sarà sempre quest'ultimo soggetto a compilare il quadro FC e a imputare (pro quota) il reddito della partecipata estera alla controllante residente di primo livello, autore dell'interpello"*<sup>16</sup>.

Nel caso in cui un'impresa residente dovesse controllare, direttamente o indirettamente, una holding estera, che a sua volta detiene numerose partecipazioni in società estere, collegate tra loro da un nesso funzionale:

- sia la holding che le sue partecipate ricadono nell'ambito di applicazione della normativa CFC;
- in questo caso il socio italiano può presentare un'unica istanza di interpello allegando:
  - *un prospetto della struttura organizzativa del gruppo;*
  - *una descrizione delle concrete modalità operative del gruppo e di ognuno dei soggetti ad esso appartenenti per i quali si chiede la disapplicazione della CFC rule;*
  - *il bilancio d'esercizio di ciascuna società partecipata, in lingua italiana o inglese, corredato di eventuale certificazione, dal quale sia possibile trarre evidenza dell'attività dalla stessa esercitata e della sua funzione nell'ambito del gruppo. Nel caso in cui la redazione del bilancio di esercizio non sia prevista come obbligatoria ai sensi della legislazione dello Stato o territorio estero di localizzazione, tale documento va, comunque, presentato ai fini in esame e, pertanto, redatto su base volontaria secondo i locali principi contabili".*

## 10. L'OBBLIGO DEL CONTRADDITTORIO ANTICIPATO

Prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare un apposito avviso, con il quale viene concessa al contribuente la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni CFC in base al comma 5 dell'articolo citato.<sup>17</sup>

Questa procedura è stata prevista sia per evitare l'emanazione di avvisi di accertamento infondati, sia per attuare il principio del contraddittorio e della cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente secondo le linee indicate dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria non dovesse ritenere idonee le prove addotte, la stessa sarà tenuta a darne una specifica motivazione in sede di emissione dell'avviso di accertamento.

## 11. L'OBBLIGO DI SEPARATA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il socio residente controllante è tenuto a segnalare nella propria dichiarazione dei redditi la detenzione di

<sup>16</sup> Circolare Ag. Entrate 26 maggio 2011, n. 23/E.

<sup>17</sup> Articolo 167, comma 11, del TUIR.

partecipazioni in soggetti controllati non residenti che soddisfano entrambe le condizioni previste ai fini dell'applicazione della disciplina CFC.

Questo obbligo non sussiste nei casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata oppure nei casi in cui sia stata disapplicata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello.

In particolare, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 35/E del 2016 con riferimento alla previgente normativa, l'adempimento in esame riguarda il socio residente che non ha presentato l'istanza per la disapplicazione della disciplina CFC oppure che, avendola presentata, ha ricevuto parere negativo dall'Amministrazione fiscale.

Nella **circolare 35/E del 2016**, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che:

- nei casi di controllo indiretto: solo il soggetto controllante di ultimo livello è tenuto ad indicare la partecipazione CFC in dichiarazione (viceversa, nessun obbligo di segnalazione ricade in capo al soggetto residente per il tramite del quale la prima società esercita il controllo sulla partecipata estera);
- nel caso in cui il controllo indiretto sia esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa per il tramite di una società o di un ente residente: l'obbligo di segnalazione deve essere assolto da questi soggetti, che provvederanno a compilare il quadro FC;
- nel caso in cui il controllo sia esercitato in via diretta da un soggetto non titolare di reddito d'impresa: sarà cura di quest'ultimo segnalare la partecipazione estera nella propria dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui la segnalazione in esame dovesse essere omessa o incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa in misura pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro. Per espressa disposizione normativa la sanzione nella misura minima è applicabile anche nel caso in cui il reddito della controllata estera dovesse essere negativo (articolo 8, comma 3-quater, del DLgs. 471/1997).